



Disciplina delle modalità di controllo accessi automatizzato per i titoli di accesso emessi anche in forma digitale e di trasmissione telematica dei documenti riepilogativi dei sistemi di emissione e di controllo accessi

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si intende:
- 1.1.1 per sistema di controllo accessi automatizzato, un sistema informatico idoneo a controllare al momento dell'ingresso dello spettatore, la sussistenza del titolo di accesso nella lista unica dei titoli di accesso validi per quella manifestazione, anche emessi da più sistemi di emissione. Il sistema consente l'ingresso al solo settore per il quale il titolo ha validità. L'invalidazione del titolo viene registrata nel sistema di controllo accessi allo scopo di permettere una sola volta l'accesso all'evento;
 - 1.1.2 per lista unica dei titoli di accesso, l'elenco contenente il dettaglio di tutti i singoli titoli di accesso emessi per un determinato evento, compresi quelli annullati. Tale lista contiene, per ogni sistema di controllo accessi, esclusivamente i titoli invalidabili da quel sistema.
 - 1.1.3 per titolo di accesso in forma digitale, un titolo di accesso emesso ai sensi del punto 1.1.8 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 luglio 2001, identificabile attraverso un supporto anche non dedicato esclusivamente al titolo stesso;
 - 1.1.4 per supporto di identificazione del titolo di accesso in forma digitale, un supporto che possieda la caratteristica di essere leggibile ed identificabile dal sistema di controllo accessi ed univocamente riconducibile, per ogni determinato evento, ad un solo titolo di accesso presente nella lista unica dei titoli.

2. *Utilizzo dei sistemi di controllo accessi automatizzati e dei titoli di accesso in forma digitale*

- 2.1 Gli organizzatori di attività di intrattenimento, di cui all'art. 2 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 640, e di spettacolo, di cui all'art. 74-quater del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633, possono utilizzare per l'invalidazione dei titoli di accesso sistemi di controllo accessi automatizzati anche non integrati in un sistema di emissione e aventi le caratteristiche descritte nel presente provvedimento.
- 2.2 E' consentita l'emissione di titoli di accesso in forma digitale solo per i soggetti che adottino il sistema di controllo accessi automatizzato di cui al punto 2.1 sempre che il pagamento dei corrispettivi venga effettuato esclusivamente con i seguenti sistemi di pagamento tracciabili: carta di credito, bancomat, bollettino postale, bollettino bancario o bonifico.

3. *Lista unica dei titoli di accesso*

- 3.1 Il sistema di controllo accessi automatizzato contiene per un determinato evento la lista unica dei titoli di accesso, così come definita al punto 1.1.2.
- 3.2 Per ogni titolo contenuto nella lista devono essere riportati i dati indicati nell'allegato A.
- 3.3 I sistemi di emissione collegati in tempo reale al sistema di controllo accessi aggiornano contestualmente le eventuali variazioni sulla lista unica dei titoli da essi emessi.
- 3.4 I sistemi di emissione non collegati in tempo reale al sistema di controllo accessi trasferiscono i dati relativi alla totalità dei titoli emessi, compresi quelli annullati, nella lista unica dei titoli di accesso di cui al punto 1.1.2, anteriormente all'apertura al pubblico del luogo dell'evento; gli stessi sistemi non possono operare per il medesimo evento, una volta trasferiti i dati al sistema di controllo accessi, salvo per le operazioni previste all'art. 7 del D.M. del 13 luglio 2000 ove consentite.

4. *Annullamento dei titoli di accesso in forma digitale*

- 4.1 I titoli di accesso in forma digitale se erroneamente emessi o in caso di mancata effettuazione dell'evento possono essere annullati con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7 del D.M. del 13 luglio 2000.
- 4.2 Ad esclusione delle ipotesi previste al punto 4.1, i titoli di accesso in forma digitale non possono essere annullati.

5. *Invalidazione manuale*

- 5.1 I titoli non invalidabili automaticamente, per qualsiasi motivo, dal sistema di controllo accessi sono invalidati manualmente con idonea registrazione nella lista unica dei titoli di accesso.

6. *Funzioni di servizio*

- 6.1 I sistemi di controllo accessi devono disporre di funzioni di servizio che, a richiesta degli incaricati di controllo, permettano l'immediata consultazione, a video e/o su carta, dei dati aggiornati al momento del controllo relativi a:
- a) lista dei titoli emessi e annullati, nonché loro riepilogo per evento, ordine di posto e sistema di emissione;
 - b) dettaglio dei singoli titoli di accesso e del loro stato riferito al controllo accessi.

7. *Carta di attivazione*

- 7.1 I sistemi di controllo accessi automatizzati dovranno essere provvisti di una carta di attivazione così come definita dall'art. 9 del D.M. del 13 luglio 2000. I sistemi di controllo accessi integrati ad un sistema di emissione possono avvalersi della stessa carta di attivazione.
- 7.2 Per il rilascio della carta di attivazione si rende applicabile la procedura stabilita dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 ottobre 2002.

8. *Riconoscimento di idoneità*

- 8.1 Il sistema di controllo accessi viene approvato dalla Commissione istituita dall'art. 5 del D.M. del 23 marzo 1983 e successive modificazioni e integrazioni.

9. *Conservazione e registrazione lista unica dei titoli di accesso*

- 9.1 I sistemi di controllo accessi registrano, alla fine di ogni giornata in cui si sono svolti uno o più eventi, con le modalità di cui agli allegati A e C del presente provvedimento la lista unica dei titoli di accesso. Tale documento deve essere prodotto anche in caso di parziale o mancata effettuazione dell'evento stesso.
- 9.2 La lista unica dei titoli di accesso deve essere firmata digitalmente per mezzo della carta di attivazione.

10. *Riepiloghi e trasmissione dati*

- 10.1 I sistemi di controllo accessi devono essere predisposti per l'emissione, per ciascuna giornata in cui si sono svolti uno o più eventi, di un documento riepilogativo degli accessi contenente i dati identificativi dei titoli, suddivisi per sistema di emissione, secondo le modalità di cui agli allegati B e C del presente Provvedimento. I riepiloghi devono essere trasmessi in via telematica dal titolare del sistema controllo accessi alla Società Italiana degli Autori ed Editori entro il quinto giorno non festivo successivo a quello dell'evento.
- 10.2 In caso di mancata o irregolare trasmissione dati da parte del sistema controllo accessi, la trasmissione del documento riepilogativo avviene mediante supporto digitale da consegnare all'Ufficio S.I.A.E. competente.

- 10.3 Se l'invalidazione del titolo di accesso viene effettuata tramite un sistema di controllo accessi automatizzato di cui al punto 2.1 del presente provvedimento, in deroga al punto 14.2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 luglio 2001, i riepiloghi mensili relativi a ciascun evento sono trasmessi dal titolare del sistema di emissione dei titoli di accesso alla Società Italiana Autori ed Editori entro il quinto giorno non festivo successivo a quello dell'evento.

11. Controlli

- 11.1 Il supporto di identificazione di cui al punto 1.1.4 deve essere conservato dal fruitore per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge l'evento.
- 11.2 Il controllo della regolarità del titolo di accesso all'interno della struttura ove si svolge l'evento, oltre che mediante le funzioni di servizio previste al punto 6, può essere effettuato anche attraverso apposite apparecchiature messe a disposizione dall'organizzatore ove sia necessario mettere in relazione la lettura del supporto di identificazione con il titolo di accesso corrispondente al fruitore eventualmente oggetto del controllo.
- 11.3 Qualora venga accertato, in sede di verifica del sistema controllo accessi, il mancato rispetto della garanzia fiscale, delle specifiche funzionali, delle prescrizioni tecnico-amministrative del presente provvedimento, nonché della conformità del sistema a quello approvato dalla Commissione, viene redatto un apposito verbale di vigilanza descrittivo delle anomalie, da inviare alla Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti ai fini della sospensione o revoca della carta di attivazione del sistema controllo accessi.

12. Norme di rinvio

- 12.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Provvedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 luglio 2001 e del 22 ottobre 2002.

MOTIVAZIONI

Il presente provvedimento disciplina il controllo degli accessi, di cui all'art. 3, comma 4 del D.M. del 13 luglio 2000, a manifestazioni di spettacolo o di intrattenimento effettuato attraverso sistemi informatici idonei a controllare la validità dei titoli di accesso emessi, anche da più sistemi, sia in forma cartacea che digitale.

Il provvedimento è finalizzato a consentire lo svolgimento dei previsti controlli, anche ai fini dell'ordine pubblico in caso di grande afflusso di spettatori, senza creare ostacoli alla fluidità delle procedure di accesso nei luoghi di svolgimento degli spettacoli e/o intrattenimenti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'art. 74-quater inserito con l'art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sugli spettacoli, in particolare l'art. 6 sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60.

Legge 26 gennaio 1983, n. 18, che ha introdotto l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa.

Decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui alla predetta legge 26 gennaio 1983, n. 18.

Legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli.

Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante: "Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e n. 640, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi".

Decreto del Ministero delle finanze del 29 dicembre 1999, concernente gli abbonamenti per le attività da intrattenimento.

Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, in particolare gli articoli 1 e 7, concernenti obblighi degli esercenti attività di intrattenimento e attività di spettacolo.

Decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 concernente l'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, riguardante le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche, nonché le modalità di trasferimento dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi.

Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Provvedimento del 23 luglio 2001 del Direttore dell'Agazia delle entrate riguardante l'approvazione delle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, del contenuto e delle modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche, nonché delle modalità di trasferimento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi in attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e del decreto del Ministero delle finanze 13 luglio 2000.

Provvedimento del 22 ottobre 2002 del Direttore dell'Agazia delle entrate di autorizzazione a rilascio delle carte di attivazione relative a sistemi di emissione di titoli di accesso e di riconoscimento di idoneità di apparecchiature.

Provvedimento del 3 Agosto 2004 del Direttore dell'Agazia delle entrate di modifiche ed integrazioni al D.M. 13 luglio 2000 e ai Provvedimenti del Direttore dell'Agazia delle entrate del 23 luglio 2001 e del 22 ottobre 2002.

Decreto Ministeriale del 6 giugno 2005 recante le “modalità per l'emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore ai 10.000 spettatori in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio” (G.U.R.I. n. 150 del 30 giugno 2005) del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali ed il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie.

Decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2007 n. 41, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive.

Attribuzioni del Direttore dell'Agazia delle entrate

- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
- statuto dell'Agazia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- regolamento di amministrazione dell'Agazia delle entrate (art. 2, comma 1).

Roma, 4 marzo 2008

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
F.to Massimo Romano